



**COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI**  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO**

per la determinazione dei compensi  
da corrispondere ai  
Componenti delle Commissioni esaminatrici  
di concorso e  
al personale addetto alla sorveglianza


Approvato: delibera Giunta Comunale n. 73 del 30/07/2020  
esecutiva in data 10/08/2020  
entrato in vigore il 17/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Elisa Conforto



## INDICE

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Concorsi per titoli ed esami	pag. 1
Art. 3 Concorsi per soli titoli	pag. 1
Art. 4 Concorsi per soli esami	pag. 2
Art. 5 Segretario Generale, dirigenti e titolari di posizione organizzativa	pag. 2
Art. 6 Membri aggiunti	pag. 2
Art. 7 Limiti	pag. 3
Art. 8 Componenti dimissionari o dichiarati decaduti	pag. 3
Art. 9 Personale interno	pag. 3
Art. 10 Riunioni delle Commissioni esaminatrici	pag. 3
Art. 11 Assunzioni di personale a tempo determinato	pag. 4
Art. 12 Spese sostenute dai Componenti esterni delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'incarico	pag. 4
Art. 13 Norme finali	pag. 4



## Art. 1 OGGETTO


1. Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai Componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso ed al personale addetto alla sorveglianza, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23/03/1995 opportunamente adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell'Amministrazione.-
2. La composizione delle Commissioni esaminatrici, fatto salvo quanto previsto in materia dal Regolamento dei concorsi ove esistente, e salve specifiche esigenze relative a particolari profili professionali dotati di alte o particolari abilitazioni professionali, sono costituite da un Presidente, due membri esperti e da un segretario verbalizzante gli atti.-

## Art. 2 CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI

1. A ciascun Componente delle Commissioni esaminatrici di concorsi per titoli ed esami viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue:
  - per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B  
€ 230,00.= + € 0,42.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
  - per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie C  
€ 330,00.= + € 0,52.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
  - per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D  
€ 360,00.= + € 0,62.= per ciascun elaborato o candidato esaminato.-
2. I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.-

## Art. 3 CONCORSI PER SOLI TITOLI

1. A ciascun Componente delle Commissioni esaminatrici di concorsi per soli titoli viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue:
  - per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B  
€ 170,00.= + € 0,15.= per la valutazione dei titoli di ciascun candidato;
  - per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie C  
€ 270,00.= + € 0,17.= per la valutazione dei titoli di ciascun candidato;
  - per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D  
€ 330,00.= + € 0,20.= per la valutazione dei titoli di ciascun candidato.



2. I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.-

#### Art. 4

### CONCORSI PER SOLI ESAMI

1. A ciascun Componente delle Commissioni esaminatrici di concorsi per soli esami viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue:

- per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B  
€ 200,00.= + € 0,42.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie C  
€ 300,00.= + € 0,52.= per ciascun elaborato o candidato esaminato;
- per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D  
€ 360,00.= + € 0,62.= per ciascun elaborato o candidato esaminato.-

2. I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.-

#### Art. 5

### SEGRETARIO GENERALE, DIRIGENTI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. Al Segretario Generale, ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa dell'Ente nominati Componenti di Commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla Commissione stessa.-


#### ART. 6

### MEMBRI AGGIUNTI

1. Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e per materie specifiche, membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso.-

2. Ai membri aggiunti sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4, ridotti del 50%.-

3. Tali compensi vanno adeguati in modo congruo per i membri aggiunti in possesso di professionalità altamente specialistiche, difficilmente reperibili.-



## Art 7

### LIMITI

1. I compensi di cui agli artt. 2, 3 e 4 non possono comunque eccedere cumulativamente per ciascun Componente la Commissione i limiti di seguito precisati:
  - per i concorsi di categoria A e B € 1.239,50.=-;
  - per i concorsi delle categorie C € 2.478,99.=-;
  - per i concorsi della categoria D € 3.098,74.=-.
2. I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per i Presidenti nonché ridotti della stessa percentuale per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione del 50% dei compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4.-
3. Laddove le prove d'esame previste eccedano il numero di tre, è riconosciuta per i concorsi di cui all'art. 2, 3 e 4 una maggiorazione del 20% sul compenso base per ogni prova eccedente.-

## Art. 8

### COMPONENTI DIMISSIONARI O DICHIARATI DECADUTI

1. Ai Componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di cui agli artt. 2, 3, 4 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.-

## Art. 9


### PERSONALE INTERNO

1. All'eventuale personale interno (escluso il personale di cui all'art. 5) nominato Componente di Commissione o addetto alla sorveglianza, per l'attività prestata al di fuori del normale orario di servizio, spetta un compenso orario lordo pari allo straordinario previsto per la categoria economica di appartenenza.-

## Art. 10

### RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le riunioni delle Commissioni esaminatrici di concorso devono essere svolte di norma al di fuori del normale orario di servizio e senza la corresponsione di altri compensi oltre a quelli previsti dal presente Regolamento.-



2. Nel caso in cui le riunioni, per motivate esigenze straordinarie quali, ad esempio, l'elevato numero di candidati, vengano svolte in orario di servizio, i Componenti interni delle Commissioni esaminatrici devono comunque recuperare le ore di lavoro dedicate alle attività concorsuali a beneficio dell'Unità organizzativa di appartenenza.-

3. Il Responsabile dell'Unità organizzativa di appartenenza può autorizzare il proprio dipendente a non recuperare le ore di lavoro dedicate alle attività concorsuali. In tal caso i Componenti interni delle Commissioni giudicatrici percepiranno esclusivamente un compenso orario pari al lavoro straordinario della categoria di appartenenza per le sole ore effettuate al di fuori del normale orario di servizio.-

#### Art. 11

##### ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato, i compensi spettanti alle Commissioni esaminatrici vengono liquidati una sola volta per tutte le selezioni relative allo stesso profilo professionale effettuate nel corso dell'anno.-

#### Art. 12

##### SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

1. Ai Componenti esterni delle Commissioni esaminatrici spetta il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti di un quinto del costo della benzina.-

#### Art. 13

##### NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.-

2. Questo Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di Colognola ai Colli.-